

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI PESCA NEL PARCO DELL'ADAMELLO

Art. 1 (Finalità)

Nel rispetto delle norme e indicazioni contenute nella [L.R. 30 luglio 2001, n. 12](#) «Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia», nella Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», nella Legge Regionale 16 settembre 1983, n. 79 «Istituzione del parco naturale dell'Adamello», nella Legge regionale 1 dicembre 2003, n° 23 «Istituzione del parco naturale dell'Adamello» e nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dell'Adamello approvato con D.G.R. 24 marzo 2005 n° 7/21201, il presente regolamento disciplina l'attività di pesca all'interno del territorio del Parco regionale dell'Adamello, compresa l'area a Parco naturale.

La gestione dei popolamenti ittici all'interno del Parco dell'Adamello è volta alla creazione di popolazioni ittiche stabili di specie autoctone, con particolare riguardo a quelle di elevato pregio naturalistico. Le modalità di pesca e d'immissione di pesci nei corpi idrici del Parco rispettano tale indirizzo e non possono entrare in conflitto con le esigenze di tutela di altre entità faunistiche quali, in particolare, gli Anfibi ed i Crostacei .

Art. 2 (Pesca nel Parco naturale)

All'interno del Parco naturale istituito con Legge regionale 1 dicembre 2003, n° 23 la pesca è vietata, fatta eccezione per la pesca effettuata con le modalità e nei soli corpi idrici individuati dal successivo art. 5.

Art. 3 (Pesca nel Parco regionale)

La Provincia, nell'esercizio delle funzioni amministrative previste dall'art. 9, comma ottavo della legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia) gestisce l'attività piscatoria all'interno del Parco regionale, in collaborazione con l'ente gestore del Parco, attenendosi alle disposizioni del presente articolo, coordinato con le disposizioni dell'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dell'Adamello.

La Provincia e l'Ente gestore del Parco perseguono i seguenti obiettivi:

- creazione di popolazioni ittiche stabili di specie autoctone;
- progressiva riduzione dei ripopolamenti, con pianificazione e controllo delle immissioni;
- prelievo basato su valutazione della produttività dei corsi d'acqua e su piani di prelievo ad essa correlati.

In tutto il Parco si osservano le seguenti prescrizioni, oltre a quelle previste dalla Legge regionale 30 luglio 2001, n. 12:

- divieto di pasturazione;
- divieto di pesca con pesce vivo;
- obbligo di usare ami privati dell'ardiglione o con lo stesso schiacciato;
- obbligo, nelle operazioni di slamatura del pesce da rilasciare, di bagnarsi preventivamente le mani e di reimmetterlo con opportune cautele; in particolare nel caso in cui l'amo sia stato ingerito in profondità o sia infisso nelle branchie è vietato tentare di estrarlo ed è fatto obbligo di tagliare la porzione terminale del filo;
- divieto di immissione di ittiofauna, salvo che per programmi concordati con l'Ente gestore;
- divieto di effettuare la raccolta di ittiofauna per ripopolamento in altre acque, salvo che per programmi concordati con l'Ente gestore.

L'organizzazione di gare di pesca è soggetta a parere preventivo dell'Ente gestore del Parco, fermo restando il divieto di ripopolamento con pesci adulti.

Art. 4 (Linee guida per le immissioni di ittiofauna)

Le immissioni di ittiofauna in tutto il Parco sono consentite, esclusivamente per le specie autoctone, nelle acque comprese entro l'Orizzonte del paesaggio antropico; negli Orizzonti superiori, fino a diverse disposizioni del piano di settore, è vietata qualsiasi immissione, eccettuato il salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*) e la trota fario (*Salmo (trutta) trutta*), ceppo mediterraneo.

Per tutte le immissioni consentite è in ogni caso vietata l'introduzione di esemplari adulti (pesci "pronta pesca").

Ai fini della gestione dell'ittiofauna e delle immissioni, sono da considerarsi autoctone le seguenti specie:

Nei **torrenti**:

- Trota fario (*Salmo (trutta) trutta*), ceppo mediterraneo;
- Scazzone (*Cottus gobio*).

Nel Fiume Oglio:

- Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) da Edolo verso valle;
- Trota fario (*Salmo (trutta) trutta*) ceppo mediterraneo da Edolo verso monte;
- Temolo (*Thymallus thymallus*);
- Scazzone (*Cottus gobio*);
- Vairone (*Leuciscus souffia*);
- Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*).

Nei laghi alpini:

- Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*);
- Trota fario (*Salmo (trutta) trutta*) ceppo mediterraneo nei soli laghi con immissari idonei alla riproduzione naturale delle trote;
- Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*).

In considerazione delle finalità di gestione dei popolamenti ittici del Parco, al termine del terzo anno di ripopolamento sarà necessario verificare l'acclimatazione dei pesci introdotti ed il successo della riproduzione naturale. Sulla base dei risultati di tali verifiche potranno essere ridotti progressivamente i quantitativi di pesce da immettere annualmente.

In ogni caso saranno privilegiate le iniziative di mantenimento dei patrimoni genetici autoctoni; a tal fine i pesci per il ripopolamento dovranno preferibilmente provenire da incubatoi di valle finalizzati alla riproduzione delle popolazioni locali.

Art. 5 (Deroghe al divieto di pesca nel Parco naturale)

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Legge regionale 1 dicembre 2003, n° 23, le deroghe al divieto di attività di pesca nel territorio del Parco naturale dell'Adamello sono regolamentate esclusivamente da quanto stabilito dal presente articolo. La pesca all'interno del Parco naturale è consentita solo nei laghi artificiali di seguito elencati, con esclusione dei torrenti affluenti ed effluenti ricadenti nel Parco naturale:

- Lago d'Arno;
- Lago Salarno
- Lago Dosazzo;
- Lago Miller;
- Lago Baitone;
- Lago Aviolo;
- Lago Venerocolo;
- Lago Pantano d'Avio;
- Lago Benedetto;
- Lago d'Avio;
- Laghetto d'Avio.

In tali corpi idrici artificiali è consentito pescare dal 1° giugno al 30 settembre e, per ogni giornata di pesca, non è possibile prelevare più di tre esemplari di pesce, ciascuno comunque di dimensioni minime di centimetri 25. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla L.R. 30 luglio 2001, n° 12 e al R.R. 9/2003.

E' comunque vietata la pesca con larva di mosca carnaria (cagnotto) e uova di salmone, o loro imitazioni.

All'interno dei corpi idrici del Parco naturale sopra elencati si incentiva, autonomamente da parte dei pescatori, la raccolta dei dati relativi al numero e alla specie degli esemplari pescati e di quelli rilasciati, al fine di aggiornare i dati relativi alla presenza, consistenza e distribuzione dell'ittiofauna.

Tutti i laghi e torrenti compresi nel Parco naturale in cui la pesca non è espressamente consentita dal presente articolo sono considerati ambienti da proteggere integralmente, nei quali vige il divieto di immissioni di fauna ittica e di pesca.

Art. 6 (Sanzioni)

Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative previste dagli artt. 28, 29, 30, 31 della Legge regionale 30 novembre 1983, n° 86, avuto riguardo dei danni ambientali provocati dalla commissione degli illeciti e dei profitti ritraibili dagli autori.